



COMUNE DI URBINO

Segreteria Generale

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI
DEL COMUNE DI URBINO

* * *

APPROVATO

con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 59 del 25 Giugno 2003.

Art. 1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso i cimiteri del Comune di Urbino.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
 - a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc;
 - b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
 - c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;
 - d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2
FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 113 c. 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000, svolge il servizio in economia a mezzo di personale dipendente o in posizione similare.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

Art. 3
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dall'Organo competente tra quelle per i servizi a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione del Bilancio di previsione.
2. Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del Bilancio in via di formazione.

Art. 4
UFFICI COMPETENTI

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza le procedure sono distinte in :
 - a) procedure amministrative (ricezione ed esame domande, iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso);
 - b) procedure tecniche (allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino).
2. Le competenze amministrative sono espletate dal Servizio Finanziario (Ufficio Entrate e Tributi). La responsabilità del procedimento compete al Dirigente del Settore Finanziario e Programmazione o a persona da lui delegata.
3. Le competenze tecniche sono espletate da personale dipendente o in posizione similare a disposizione del Settore Lavori Pubblici. La responsabilità del servizio compete al Dirigente del Settore Lavori Pubblici o a persona da lui delegata.

Art. 5
MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto nella misura intera nel caso in cui l'allacciamento o il ripristino avvengano entro il 30 giugno; nella misura del 50% qualora avvengano dopo tale data.
3. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre.
4. Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade anche su segnalazione dell'utente.

Art. 6
ALLACCIO

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva all'Ufficio Tributi del Comune mediante la sottoscrizione di apposito contratto avente la forma della scrittura privata nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente , il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso, del cimitero di sepoltura con l'esatta indicazione della tomba. L'ufficio Tributi , ad avvenuta sottoscrizione del contratto, provvederà a comunicare la richiesta all'ufficio tecnico per l'attivazione dell'allaccio; dell'avvenuto allaccio l'ufficio tecnico darà comunicazione all'Ufficio Tributi, il quale provvederà all'inserimento della data di decorrenza del servizio al fine di consentire all'ufficio entrate di procedere alla bollettazione.
2. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente del Comune di Urbino o da questo incaricato e riguardano l'allaccio della corrente, la fornitura degli speciali portalampade e lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.

Art.7
SPESE DI ALLACCIAMENTO

1. All'atto della richiesta di allacciamento il richiedente è tenuto a versare la somma stabilita dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica alla tomba.

Art. 8
CANONE ANNUALE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone annuale stabilito con deliberazione (vedi art.3, comma 1) . Gli appositi bollettini di c.c.p. sono recapitati, a cura del Comune, all'indirizzo indicato dall'utente in sede di stipulazione del contratto. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata sul modulo di versamento.

2. Nel canone annuale sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, il ricambio delle lampadine, la dovuta sorveglianza della rete ed il consumo di energia elettrica.

Art. 9
OMESSO PAGAMENTO

1. L'Ufficio Entrate, verificati i pagamenti da parte dell'utenza, provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata nei moduli di c.c.p. e procede all'emissione di un secondo ed ultimo bollettino a titolo di sollecito maggiorato di una somma per rimborso spese stabilita con apposita deliberazione in sede di determinazione della tariffa oltre ad una maggiorazione a titolo di penale pari al 10% del canone. Il suddetto secondo bollettino contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio evidenziato, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete. Eventuali pagamenti pervenuti dopo il distacco non verranno rimborsati.

Art. 10
RIALLACCIO ALLA RETE

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio nonché delle eventuali annualità pregresse.

Art. 11
VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
 - a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino
 - b) il nominativo dell'intestatario del bollettino
 - c) l'intestatario del contratto a seguito di subentro;
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all'Ufficio Entrate o all'Ufficio Tributi con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso gli Uffici stessi.
3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art.6.

ART.12
TRASFERIMENTO SALMA

1. Nel caso che una salma venga trasferita da un cimitero comunale all'altro o, nell'ambito dello stesso cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si

intenda usufruire del servizio occorre effettuare un nuovo contratto di fornitura di allaccio (vedi art. 6).

Art. 13
CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art.11 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

Art. 14
ALLACCI ABUSIVI

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali l'Ufficio Tecnico provvede immediatamente all'interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio (art. 6 del regolamento) e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

Art. 15
NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.
3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato quello precedente.